

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SAMMARTINO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	467
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	467
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	467
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (2906)	468
PRESIDENTE	468, 469, 470, 471, 472, 473
BATTISTELLA	471
CANESTRARI	469, 470
FABBRI RICCARDO	471
MANENTI	470, 473
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	469, 470, 471, 472, 473
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	474

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alba e Viale.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare l'onorevole Sottosegretario Mazza, che torna a lavorare con noi. Gli esprimo l'augurio di buon lavoro: che il Governo sia sempre pronto e disposto ad agevolare le nostre fatiche, nell'interesse superiore del Paese.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero ringraziare il Presidente delle buone parole ed assicurare gli onorevoli commissari che sono veramente lieto di ritrovarmi nella X Commissione, che, oltretutto, si distingue per il tono cordiale e quasi familiare che sa dare ai suoi lavori. Aggiungo che sono stato anche lieto di essere tornato nella grande famiglia dei postelegrafonici, a dibattere questioni e problemi nei quali l'elemento umano è preponderante.

Sono certo di trovare nella Commissione quell'aiuto che mi sarà necessario per superare le difficoltà insite nel compito che mi è stato affidato.

La ringrazio di nuovo, signor Presidente, e ringrazio tutti voi, onorevoli colleghi.

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche e proroghe delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati. (2906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (2906).

Onorevoli colleghi, il problema degli allacciamenti telefonici nelle frazioni e nei nuclei abitati ha sempre costituito argomento di vasto e generale interesse e su di esso, per tutte le decorse legislature del Parlamento repubblicano, si è soffermata l'attenzione particolare della nostra Commissione, chiamata a pronunziarsi sui relativi provvedimenti in sede deliberante, ossia in via definitiva e solenne.

Sta di fatto che tre leggi — la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la legge 22 novembre 1954, n. 1123 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1215 — consacrate nel *corpus iuris* della legislazione democratica, sono provvedimenti che il Parlamento ha approvato perché troppo importante e di tanto preminente interesse sociale è appunto il collegamento telefonico di nuclei abitati, anche i più sperduti e lontani, al resto del mondo civile.

Il Parlamento non avrebbe potuto restare insensibile alla necessità che di simile servizio si appalesa sempre più urgente, in una epoca in cui l'umanità ha superato ormai anche la materiale presenza del filo — siamo ai ponti-radio! — e si prepara così decisamente alle conquiste dello spazio astrale!

Con la prima delle leggi ricordate, il Governo aveva inteso finalmente rompere col tradizionale sistema dei collegamenti telefonici, possibili solo col concorso dei comuni nella spesa e sancire il principio della spesa a totale carico dello Stato, sia pure solo nelle frazioni « aventi una popolazione superiore ai mille abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i mille ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico ».

Con la legge del 1954, ossia soli due anni dopo, di fronte all'incalzare del progresso tecnico e scientifico, il Parlamento sollecitò dal Governo provvedimenti più tempestivi, più capillari, di più ampia dimensione, insomma, e la legge passò con la nota casistica, di cui al-

l'articolo 1, in virtù della quale volemmo che del beneficio del telefono godesse il più vasto numero possibile di nuclei abitati, riducendo i requisiti prescritti ed allargando le facoltà della pubblica amministrazione in tale materia.

Con la legge 30 dicembre 1959, n. 1215, avvertimmo la necessità di prorogare a tutto il 1965 quelle norme, modificandole in parte e migliorandole, oltre che estendendole agli scali ferroviari isolati ed ai rifugi di montagna, riconosciuti di particolare interesse.

I benefici di quest'ultima legge sono dunque cessati con il 31 dicembre 1965. E poiché, purtroppo, pur avendo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici effettuato circa 11 mila collegamenti, per la spesa di circa 18 miliardi, restano da collegare per filo telefonico al resto del mondo circa 3.500 nuclei abitati, riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1215.

Il Governo, in data 30 dicembre 1965, si è reso promotore della necessaria legge-proroga, che è oggi al nostro responsabile esame. Avremmo preferito naturalmente, che il provvedimento fosse venuto a noi qualche mese prima: in tal caso avremmo potuto provvedere, nei due rami del Parlamento, in modo da non consentire la forzata soluzione di continuità nel programma in atto, che sappiamo quanto interesse suscita e, quindi, quante attese delude negli strati più lontani e più umili del nostro Paese. Ma il Governo ha dovuto attendere il rituale benestare del tesoro e questa — possiamo senz'altro ritenere — è stata la ragione del ritardo, che suscita in noi notevole disappunto.

Ma questo provvedimento, che dovrebbe prorogare di altri tre anni le disposizioni vigenti in materia, nulla innovando, per un importo globale di spesa di lire 6 miliardi, ha incontrato nel parere della V Commissione (Bilancio), espresso nella seduta del 16 marzo 1966, ossia mercoledì scorso, una pressante remora, che tarpa le ali alla nostra comune volontà di chiudere un capitolo, la cui sopravvivenza è crudo e spietato anacronismo coi tempi, le circostanze, le generazioni, che pur sono fortunati testimoni di conquiste leggendarie della scienza e della tecnica a servizio della salute dei popoli e della solidarietà umana. Dice, infatti, la Commissione Bilancio di essere favorevole al disegno di legge, ma « a condizione che l'autorizzazione di spesa sia limitata alla sola somma di lire 1.200 milioni a carico dell'anno finanziario 1966, a fronte della quale il terzo comma dell'articolo 3 del

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1966

disegno di legge reca adeguata indicazione di copertura ».

In altri termini la Commissione bilancio ci consente di sancire, nel provvedimento in esame, la spesa, limitata però all'esercizio finanziario in corso. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici viene autorizzata a proseguire sul suo programma di collegamenti telefonici ma per l'importo di lire un miliardo e 200 milioni. Così ridotta la spesa, ne consegue la riduzione del programma di investimenti. Il problema resta dunque aperto, aperto al Governo, aperto alla nostra responsabile attenzione. Io vorrei poter dire: cerchi il Governo altre fonti di spesa e di relativa copertura, ma mettiamo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in grado di attuare subito almeno il programma prefisso: ossia il collegamento telefonico ai restanti 3.500 posti previsti come aventi diritto e titolo. Chè già questo non colmerebbe tutto il vuoto, non sanerebbe tutto il problema. Non ignoriamo, infatti, che esistono ancora nuclei abitati, ospedali, istituti di educazione e di assistenza, scuole di montagna, santuari, case cantoniere, zone di confine, i quali, per non essere configurati nei requisiti rigorosamente prescritti dall'articolo 2 della legge n. 1215 del 1959, attendono ancora provvedimenti che loro assicurino la dotazione di un telefono. E, purtroppo, questo voto — che pur credevamo di poter tradurre in legge oggi — non lo assolveremo neppure in sede di approvazione di questa legge; legge, per altro, urgente, onorevoli colleghi; urgente per diversi ordini di cose: perché siamo al terzo mese dell'esercizio in corso, perché il provvedimento dovrà passare al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, perché con esso è data facoltà ai comuni interessati di produrre una domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e perché l'Azienda di Stato dei servizi telefonici ha praticamente sospeso, mancando la sanzione legislativa, ogni attività in tale campo.

Per queste ragioni, io debbo raccomandare a tutti voi l'approvazione di questo disegno di legge, non senza riaffermare che con esso non riteniamo soddisfatte tutte le aspettative, pur riconoscendo la buona volontà del Governo, che con l'odierno provvedimento aveva inteso di proseguire nell'attuazione del programma di estensione della telefonia capillare, portando il telefono in zone disagiate della penisola e delle isole, con particolare riguardo al Mezzogiorno ed alle zone dichiarate economicamente depresse, le quali non possono e non debbono restare prive di questo essenziale, indispensabile, elementare mezzo e stru-

mento di sviluppo economico e di progresso sociale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare lei e gli onorevoli membri della Commissione con una considerazione.

È vero che la Commissione bilancio ha ridotto il finanziamento ai soli 1.200 milioni previsti per l'anno finanziario 1966, ma tale riduzione, proprio perché non concerne lo stanziamento del primo anno, non avrà riflessi sul piano di lavori già predisposto.

D'altra parte, in sede di Commissione bilancio, il Sottosegretario Caron, che rappresentava il Governo come Sottosegretario al Bilancio, non ha mancato di esprimere l'impegno del Governo a integrare con successiva iniziativa legislativa l'autorizzazione di spesa fino alla concorrenza del previsto onere complessivo di lire 6 miliardi.

Ecco perché — come ha già detto lei, signor Presidente — chiedo l'approvazione del disegno di legge con la riduzione di spesa richiesta dalla V Commissione (bilancio).

Per quanto concerne il testo, in sede di esame degli articoli, proporrò altri emendamenti, oltre quello richiesto dalla V Commissione, e ciò allo scopo di adeguare il provvedimento alla riduzione di spesa sopra richiamata. Aggiungo subito che si tratterà di emendamenti solo formali, meno uno, all'articolo 2, per la riduzione, da sei a due mesi, del termine per la presentazione delle domande da parte dei comuni interessati: c'è da considerare, in proposito, che l'*iter* parlamentare continuerà, nella migliore delle ipotesi, per un mese ancora; sicché, mantenendo l'attuale termine di sei mesi, ci si verrebbe a trovare, per l'applicazione della legge, di fronte ad una attesa obbligatoria che arriverebbe per lo meno fino a settembre-ottobre. D'altra parte, credo che i comuni abbiano già quasi tutti presentato la domanda in base alla vecchia legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CANESTRARI. Il nostro Presidente, sempre garbato, ha parlato di « ritardo che suscita qualche disappunto ». Io avrei adoperato un vocabolo più forte, anche se le assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario ci hanno parzialmente tranquillizzato.

In un momento in cui si parla di arrivare alla luna non siamo ancora in grado di dare

gli allacciamenti telefonici a 3.500 nuclei abitati !

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Canestrari, questo succede anche in quelle nazioni che stanno già « allunando ». Sono cose inevitabili anche nelle migliori famiglie: si compra la Jaguar e non si rinnova il secchio della spazzatura, perché quello non lo vede nessuno !...

CANESTRARI. Per questa preoccupazione, preannunciamo il seguente ordine del giorno:

« La decima Commissione permanente (trasporti), udita la relazione sul disegno di legge concernente modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati;

preso atto che, a seguito del parere della quinta Commissione bilancio, non è possibile attuare il provvedimento così come il Governo lo aveva presentato e il Parlamento auspicava;

considerato, per altro, che in un'epoca di, così clamorosi ritrovati della scienza e della tecnica non è più pensabile che vi siano nuclei di civile abitazione nel nostro paese ancora privi dell'elementare servizio telefonico;

impegna il Governo a prendere tutte le iniziative possibili intese a reperire i fondi perché la necessaria e indilazionabile capillarizzazione dei servizi telefonici si completi entro il più breve termine possibile e, comunque, non oltre il 1968 ».

MANENTI. Il nostro gruppo darà voto favorevole al disegno di legge. La sua relazione, signor Presidente, mi dispensa dal soffermarmi sulla necessità, per molti centri del nostro Paese, di ottenere l'impianto telefonico: Lei ha messo in evidenza, con nobili parole, il significato, per i centri di montagna, dell'allacciamento e, d'altra parte, come, in un'epoca nella quale la scienza ha realizzato dei progressi eccezionali, la mancanza del telefono in alcuni nuclei abitati comporti, spesso, addirittura la perdita di vite umane.

Dichiaro, per altro, che il nostro gruppo protesta per quanto riguarda la posizione assunta dalla Commissione bilancio nei confronti di questo disegno di legge: il previsto stanziamento di sei miliardi è assolutamente necessario ed indispensabile.

La legge n. 1215 del 1959 stabilisce l'installazione dell'impianto telefonico nei centri che abbiano almeno 200 abitanti e che si trovino a oltre 400 metri sul livello del mare: ora, mi permetto di osservare che esistono dei comuni che non raggiungono questa altitudine, ma che tuttavia hanno una infinità di frazioni e di centri dove ancora manca il telefono. È assolutamente necessario risolvere il problema.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei precisare che nella stessa legge n. 1215 è prevista la possibilità di derogare a tali limiti, quando concorrano motivi di ordine sociale.

MANENTI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questa sua precisazione.

Vorrei per altro far rilevare che esistono dei nuclei abitati con meno di 200 abitanti richiesti dalla legge n. 1219 che si trovano in condizioni diverse da tutti gli altri, in quanto privi di ogni collegamento. Ritengo indispensabile che, nel portare avanti il programma, si tenga conto anche di queste particolari situazioni.

A proposito dell'articolo 3, dove è detto: « Detta programmazione è approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione », proporrei che siano aggiunte anche le parole: « e delle amministrazioni provinciali ». Queste ultime, infatti, possono essere meglio a conoscenza delle necessità dei singoli comuni e possono dare, quindi, una fattiva collaborazione al Ministero nell'assolvimento del compito.

Per quanto riguarda, il termine di sei mesi fissato per la presentazione della domanda da parte dei comuni interessati, ritengo che lo stesso debba essere ridotto secondo l'emendamento preannunciato dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Quindi lei è d'accordo sul termine di due mesi, invece che di sei.

MANENTI. Sì, signor Presidente. Desidererei un'ultima spiegazione, signor Presidente, per quanto riguarda quei « quattro chilometri dal più vicino posto telefonico » di cui alla sopra richiamata legge n. 1215: li si considera in linea retta, oppure si tratta di quattro chilometri di strada?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta di quattro chilometri di strada.

MANENTI. Concludo annunciando la preventiva adesione mia e del mio gruppo

all'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Canestrari.

BATTISTELLA. Vorrei un chiarimento: noi parliamo di allacciamenti a carico dello Stato. Ma per « allacciamento » cosa si intende? Esso comprende l'installazione anche della cabina telefonica o solo della linea telefonica? Pongo la domanda, perché vi sono dei comuni le cui finanze sono, non in dissesto, ma addirittura disastrose; sicché è necessario che la cabina sia compresa nelle spese di impianto, se si vuol veramente sanare una situazione penosa, che altrimenti, data l'impossibilità per gli interessati di farvi fronte, rimarrebbe. Un caso del genere mi è capitato proprio pochi giorni fa. Un comune ha fatto la domanda del collegamento e questa è stata accolta, ma con l'installazione della cabina a carico di chi ospita l'apparecchio. La spesa in sé non è forte, si tratta di duecentomila lire, ma in certi piccoli agglomerati, come quello a cui mi riferisco, anche le possibilità economiche sono minime e anche duecentomila lire costituiscono un grave problema.

Ripeto. Io non so se nelle disposizioni vigenti sia già sancito che per allacciamento si intende anche l'installazione della cabina, ma, se così non fosse, credo che nel provvedimento con cui completeremo quello oggi al nostro esame, dovremmo sancirlo espressamente.

PRESIDENTE. Credo di poter rispondere io all'onorevole Battistella, per l'esperienza che ho acquisito in questi anni: la cabina fa parte integrante dell'allacciamento per conto dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io devo dire che non posso rispondere per conoscenza diretta.

Posso assicurare, però, che porterò nel Ministero il mio personale convincimento che allacciamento significhi, in pratica, la possibilità di comunicare, quindi, anche installazione della cabina.

Aggiungo l'assicurazione che, ove fosse necessario, nella prossima legge il problema sarebbe affrontato e risolto favorevolmente.

FABRI RICCARDO. Il nostro gruppo approva questo disegno di legge: l'attesa per la sua approvazione è molto viva da parte di numerosi comuni.

Infatti, si tratta sostanzialmente di ultimare un programma iniziato fin dal 1952 con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente prorogata, con modifiche, nel 1954 e nel 1959.

Sono numerose le località che da tempo hanno intravisto la possibilità di questo indispensabile collegamento con il comune cui fanno capo ed i comuni hanno, nella maggioranza dei casi, ultimato le pratiche amministrative necessarie; si sono intesi, però, rispondere che tutto era a posto, ma che era necessario attendere lo svolgimento del programma fissato dall'Amministrazione

Sarebbe grave deludere queste aspettative.

D'altra parte, che tutto il sistema telefonico italiano sia in vigoroso sviluppo è dimostrato anche dai dati forniti recentemente dalla S.T.E.T., che gestisce la rete urbana; basterà dire che dal 1958 al 1966 il numero degli apparecchi telefonici in servizio in Italia è raddoppiato da 3 a 6 milioni.

I sei miliardi di spesa previsti — mi riferisco all'intero stanziamento previsto dalla legge, in quanto in questo senso c'è un preciso impegno del Governo, già affermato in Commissione bilancio dal Sottosegretario Caron e riaffermato poco fa dal Sottosegretario Mazza — in aggiunta ai 18 spesi per lo stesso scopo dal 1952 ad oggi, rappresentano un notevole, concreto, tangibile sforzo dello Stato per venire incontro alle necessità di popolazioni che sentono sempre più il disagio di vivere nell'isolamento.

Mentre la concessionaria S.I.P. dedica la maggior parte degli investimenti allo sviluppo della teleselezione, che apporta notevolissimi aumenti di entrate, trascurando l'installazione di nuovi numeri, è opportuno che lo Stato non trascuri questi settori depressi, per non aggravare le distanze fra un'Italia modernamente collegata in teleselezione e un'Italia mancante di qualsiasi collegamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1968 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, propongo di sostituire alla penultima riga, la parola: « 1968 » con la parola: « 1966 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

A seguito della modificazione introdotta, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1966 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle località per le quali sia stata in precedenza accertata l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati, prescindendo dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente e senza effettuare nuovi accertamenti.

Anche su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onde essere maggiormente precisi, propongo che alla seconda riga del primo comma, dopo la parola « previsti », vengano aggiunte le parole « dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato ».

Inoltre propongo di sostituire, sempre al primo comma, alla penultima riga, le parole: « sei mesi », con le parole: « due mesi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, inteso ad aggiungere, dopo la parola: « previsti » le parole « dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione il secondo emendamento, inteso a sostituire le parole: « sei mesi » con le parole: « due mesi ».

(È approvato).

Vorrei domandare alla Commissione se, a titolo soltanto esplicativo, non sia il caso di aggiungere un ulteriore emendamento all'articolo 2, e cioè un comma del seguente tenore: « L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con apposita convenzione, può affidare all'Amministrazione delle poste gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge ».

Il perché di questo emendamento è presto detto: sappiamo bene che nell'attuazione di questo programma pluriennale di collegamenti telefonici, l'Azienda di Stato si è servita dell'organizzazione delle poste e telegrafi. Questa opera di collaborazione, non si è limitata soltanto all'esecuzione del programma, ma si è estesa anche all'istruttoria delle domande dei comuni interessati, ecc. Praticamente l'Azienda di Stato partecipa soltanto al collaudo con i suoi tecnici, mentre tutto è affidato all'organizzazione della amministrazione delle poste e telegrafi. Questa collaborazione viene attuata, o con decreto ministeriale, o con atti della dirigenza amministrativa. In considerazione pertanto del vasto programma che abbiamo davanti, riterrei opportuno sancire con legge che l'Azienda di Stato possa affidare all'Amministrazione delle poste gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, in merito a quanto da lei accennato, vorrei ricordare che praticamente noi abbiamo dei servizi lavori che sono comuni alle due aziende di Stato. Ciò detto, non so se valga la pena, con questa innovazione, di risvegliare tante preoccupazioni non giustificate. Vorrei pregarla, pertanto, di rinviare il problema al momento della presentazione della prossima legge, quando la questione verrà affrontata in modo più organico.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

L'articolo 2 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

« Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle località per le quali sia stata in precedenza accertata l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati, prescindendo dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente e senza effettuare nuovi accertamenti ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 2.400 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Nella programmazione dei lavori di ciascun esercizio finanziario i due terzi delle somme stanziate a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle zone dichiarate economicamente depresse. Detta programmazione è approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte nell'esercizio finanziario 1966 per lire 800 milioni mediante prelevamento della somma corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste e per lire 400 milioni mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo di spesa 539 relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, ecc.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Anche su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, propongo di sopprimere, al primo comma, le parole finali: « per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 2.400 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 ».

Propongo inoltre di sopprimere, al secondo comma, le parole iniziali: « Nella programmazione di ciascun esercizio finanziario ».

Sempre al secondo comma, propongo di sostituire le parole: « Detta programmazione è approvata » con le parole: « Il piano dei lavori è approvato ».

Ancora. A proposito del secondo comma, vorrei pregare l'onorevole Manenti di non insistere nella sua preannunciata proposta di emendamento aggiuntivo inteso a prescrivere il parere delle amministrazioni provinciali, in quanto detto parere ritarderebbe la realizzazione dei lavori.

Per quanto concerne il terzo comma propongo di sostituirlo con il seguente: « All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte, per 800 milioni, mediante prelevamento della somma corrispondente dal capitolo n. 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste), e, per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti, misure elettriche e materiale per disegnatori) del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 ».

MANENTI. Accetto la richiesta dell'onorevole Sottosegretario di non presentare l'emendamento da me preannunciato, per presentarlo quando discuteremo la legge per i finanziamenti per gli anni 1967 e 1968. Desidero, però, confermare che sentire il parere delle Amministrazioni provinciali, oltre ad essere giusto ed indispensabile, è anche una questione di democrazia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole finali del primo comma: « per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 2.400 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 ».

(Non è approvato).

Le parole di cui all'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario s'intendono soppresse.

Pongo ora in votazione il mantenimento delle parole iniziali del secondo comma: « Nella programmazione dei lavori di ciascun esercizio finanziario ».

(Non è approvato).

Le parole di cui all'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario s'intendono soppresse.

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma, che sostituisce le parole: « Detta programmazione è approvata » con le parole: « Il piano dei lavori è approvato ».

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma: « All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte, per 800 milioni mediante prelevamento della somma corrispondente dal capitolo 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste), e per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili, e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti, e misure elettriche e materiale per disegnatori) del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 ».

(È approvato).

A seguito degli emendamenti introdotti l'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

« Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni.

I due terzi della somma stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle zone dichiarate economicamente depresse. Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte per 800 milioni mediante prelevamento della somma corrispondente dal capitolo 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste), e per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche e materiale per disegnatori), del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno preannunciato nel corso della discussione generale, ed ora presentato, a firma degli onorevoli Canestrari, Armato, Battistella, Bianchi Gerardo, Calvaresi, Cavallaro Nicola, Colasanto, De Capua, Fabbri Riccardo, Belci, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Veronesi, che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere, e del quale do nuovamente lettura:

« La X Commissione permanente (Trasporti), nell'approvare il disegno di legge n. 2906 concernente modifiche e proroga delle disposizioni relative ai collegamenti telefonici nelle frazioni e nei nuclei abitati;

preso atto che, a seguito del parere della V Commissione (Bilancio), non è possibile attuare il provvedimento così come il Governo lo aveva presentato ed il Parlamento auspicava;

considerato, peraltro, che nell'epoca di così clamorosi ritrovati della scienza e della tecnica non è più pensabile che vi siano nuclei di civili abitazioni nel nostro Paese ancora privi dell'elementare servizio telefonico;

impegna il Governo

a prendere tutte le iniziative possibili intese a reperire i fondi perché la necessaria ed indilazionabile capillarizzazione dei servizi telefonici si completi entro il più breve termine possibile e, comunque, non oltre il 1968 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto

IV LEGISLATURA → DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1966

di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (2906):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Baldani Guerra, Battistella, Belci, Calvaresi, Caneistrari, Cavallaro Nicola, Colasanto, Dagnino, De Capua, Di Piazza, Fabbri Riccardo,

Franco Raffaele, Gonella Giuseppe, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Rubeo, Sammartino, Sinesio, Speciale e Veronesi.

Sono in congedo:

Alba e Viale.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO